

STATUTO SOCIALE

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione

E' costituita una Società per Azioni con denominazione "PEINET - Professionisti Esperti Immobiliari in Rete S.P.A." o semplicemente "PEINET S.P.A.".

Art. 2

Sede legale

La sede legale della società viene stabilita nel Comune di Pistoia.

La sede amministrativa viene stabilita nel Comune di Pistoia.

Art. 3

Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci. E' onere del socio comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento del proprio domicilio.

In mancanza dell'indicazione o dell'aggiornamento del domicilio nel libro dei soci si farà riferimento alla residenza anagrafica o, per i soci diversi da persone fisiche, all'indirizzo risultante da pubblici registri.

Art. 4

Durata della società

La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31-12-2050), salvo proroga e/o scioglimento anticipato da deliberarsi a norma di legge.

Art. 5

Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

a) - Lo studio, la progettazione e la fornitura di servizi in genere, quali consulenza, marketing, informazione, ricerche di mercato, elaborazione dati e tecnologia, anche informatica, con riferimento in particolare alla progettazione, realizzazione e gestione di comunicazione informatica, siti internet e reti intranet;

b)- produzione di software e programmazione, elaborazione dati, pubblicazione opuscoli e libri e aggiornamenti tecnici periodici, riunioni in assemblea per la formazione di corsi di aggiornamento tecnologico professionale e legislativo, realizzazione di conferenze e manifestazioni a carattere culturale professionale e tecnico scientifico

c)- tutti gli altri servizi connessi al mercato immobiliare con particolare riguardo a quelli di assistenza tecnica, commerciale, tecnologica e produttiva;

d)- lo studio e la realizzazione di pubblicità in genere, sia per la società stessa che per tutti coloro che ne fanno parte, come pure su richiesta di privati, aziende, enti od altri in genere anche non soci, da effettuarsi senza limitazioni di mezzi e/o modi, ad eccezione di quelli imposti dalla "Authority";

e)- compravendita immobiliare, finalizzata in particolare all'acquisto, ristrutturazione, locazione e/o gestione di immobili e/o patrimoni immobiliari, sia in proprio che per conto terzi, anche se detenuti in concessione; compresa quindi l'esecuzione di ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale;

f) assunzione di appalti, anche con enti pubblici, per l'esecuzione di lavori e/o servizi comunque connessi all'oggetto sociale;

g) stipulazione di contratti di mutuo, concessione di ipoteche, prestazione di fidejussioni e/o altre garanzie reali e/o personali, anche a garanzia di debiti di terzi, nel rispetto comunque delle leggi vigenti in materia.

Inoltre, per il raggiungimento dei fini inerenti l'oggetto sociale:

h) La società può delegare ad agenzie o ai Soggetti iscritti alla Società, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati per acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere riferite all'ingegno umano, compiere e promuovere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import - export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie e/o utili per il raggiungimento degli scopi Sociali di cui all'oggetto;

i) la società può altresì assumere interessenze in altre società o imprese di qualunque natura (anche al fine dell'eventuale direzione e coordinamento delle medesime) aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale;

l) la società potrà anche stipulare apposite convenzioni con altre società, associazioni, enti o privati in genere, che siano dirette a facilitare il compito del raggiungimento dell'oggetto sociale;

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, acquistare e vendere aziende, stipulare contratti di affitto di azienda, come affittante o come affittuaria, acquistare e vendere marchi, brevetti ed insegne, stipulare contratti di leasing, ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie personali e reali, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società o imprese, italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, partecipare a consorzi, raggruppamenti o associazioni temporanee di imprese.

Sono espressamente escluse le attività di cui alla Legge 2 gennaio 1991 numero 1 e all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 numero 385.

PARTE II

CAPITALE SOCIALE AZIONI FINANZIAMENTO SOCI

Art. 6

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 200.000,00 (duecentomila), diviso in numero 200.000 (duecentomila) azioni **prive di valore nominale**, e potrà essere aumentato a norma di legge.

Art. 7

Azioni

1. Le azioni sono indivisibili e nominative e danno diritto ad un voto ciascuna.

2. L'Assemblea Straordinaria dei Soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni.

3. Come disposto dall'art. 2346 comma 1 del C.C. , le azioni potranno anche non essere materialmente emesse e consegnate ai soci , bensì sostituite da iscrizioni contabili a cura di una società per la gestione accentrata degli strumenti finanziari.

Art. 8

Finanziamento da parte dei soci

La società (nel rispetto delle norme vigenti e in modo tale che l'operazione non costituisca raccolta di risparmio tra il pubblico) potrà acquisire finanziamenti infruttiferi da propri soci in conto futuri aumenti di capitale oppure con obbligo di rimborso. In quest'ultimo caso i finanziamenti potranno essere fruttiferi solo se stabilito espressamente da parte dell'assemblea in sede ordinaria, la quale determinerà altresì il relativo tasso di interesse.

Art. 9

Obbligazioni

Con deliberazione del consiglio di amministrazione, la società potrà emettere obbligazioni ordinarie, convertibili e indicizzate, sia al portatore che nominative.

Art. 10

Formazione e variazioni del capitale sociale

1. Sia in sede di Costituzione della Società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

2. L'assegnazione delle azioni può avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio.

3. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo **2343, comma 4**, del C.C. , può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni, tenuto conto di quanto previsto al comma 1 stesso articolo.

4. L'organo Amministrativo può deliberare la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'articolo **2446, commi 2 e 3**, del codice civile, per essere le azioni emesse senza indicazione del loro valore nominale.

PARTE III

ASSEMBLEA RECESSO

Art. 11

Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea è convocata presso la sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia.

Art. 12

Formalità per la convocazione della assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente o da un amministratore espressamente delegato dal consiglio, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché dell'ordine del giorno. Nello stesso avviso potrà essere indicata anche la data e l'ora della seconda convocazione che non può però avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale oppure, a scelta dell'organo di amministrazione, sul quotidiano "LA NAZIONE" o "IL SOLE 24 ORE" oppure ancora "ITALIA OGGI", almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 2366, I e II comma, c.c., e fino a che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea dei soci potrà essere convocata mediante avviso spedito con qualsiasi mezzo anche di posta elettronica idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Tale avviso deve essere ricevuto dagli azionisti iscritti nel libro soci, dai sindaci e dai consiglieri di amministrazione almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza di tali formalità l'assemblea è validamente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza degli amministratori e dei componenti il collegio sindacale.

Art. 13

Diritto di intervento in assemblea e deleghe

Sono ammessi ad intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio o da speciali procuratori nominati anche con semplice delega scritta. Per la rappresentanza in assemblea si osservano le disposizioni dell'articolo 2372 del codice civile.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed, in generale, accertare il diritto ad intervenire in assemblea.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Non e' consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza

Art. 14

Presidenza dell'assemblea e redazione verbali

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, da altra persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario, anche tra persone estranee alla società, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra gli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte risultare da apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Un notaio assolverà alla funzione di segretario in tutti i casi in cui sia richiesta per legge la sua presenza per la redazione dei verbali ed in ogni caso in cui ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di amministrazione o dal Presidente o dall'assemblea.

Art. 15

Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera secondo le norme e con le maggioranze di legge.

Art. 16

Diritto di recesso

Compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti le materie di cui all'art. 2437, 1° comma del C.C., nonché la proroga del termine di durata della società.

In caso di assemblea dei soci avente all'ordine del giorno un argomento che potrebbe attribuire diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti, l'eventuale mancanza della preventiva determinazione del valore delle azioni, ai sensi dell'art. 2437-ter V comma c.c., non incide sulla regolarità del procedimento assembleare e/o delle relative delibere.

Art. 17

Liquidazione delle azioni in caso di recesso

Ai soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera che attribuisce il diritto di recesso spetta la liquidazione delle azioni per le quali esercitano il recesso, nei modi e termini di legge.

Ai sensi dell'art. 2437-ter IV comma c.c., il valore di liquidazione delle azioni sarà determinato con riferimento alla situazione patrimoniale della società, aggiornata alla data in cui è stata presa la delibera che dà luogo al recesso; tale situazione patrimoniale dovrà poi essere rettificata secondo i seguenti criteri:

- a) il valore di ogni e qualsivoglia credito verso terzi e/o soci, iscritto in contabilità e non ancora riscosso, dovrà essere ridotto in misura pari al 25% (venticinque per cento) ;
- b) il valore degli immobili, così come iscritto in bilancio, dovrà essere ridotto in misura pari al

20% (venti per cento).

PARTE IV CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18

Composizione del consiglio di amministrazione e durata del mandato

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da non meno di cinque e non più di ventuno membri; il tutto secondo quanto deliberato dall'assemblea al momento della nomina.

I componenti dell'organo amministrativo potranno essere anche non soci, dureranno in carica per tre esercizi (fino all'approvazione del terzo bilancio di esercizio successivo alla loro nomina) e potranno essere rieletti.

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i propri membri il presidente, ed eventualmente un vice-presidente, i quali restano in carica per la durata del loro mandato come amministratori. In caso di assenza o impedimento di entrambi la presidenza è assunta dal consigliere indicato dagli altri membri.

Il presidente della riunione di consiglio, infine, nomina di volta in volta un segretario scelto fra i suoi membri od anche estraneo.

Art. 19

Poteri del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società entro i limiti dell'oggetto sociale, senza limitazione alcuna, ad eccezione dei poteri che la legge o il presente statuto espressamente riservano all'assemblea, e può compiere tutti gli atti od operazioni che ritiene utili od opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale.

In particolare sono espressamente attribuiti al consiglio di amministrazione, senza necessità di previa deliberazione dell'assemblea, i seguenti poteri:

- a) vendere e/o acquistare beni immobili di qualsiasi tipo e valore;
- b) vendere e/o acquistare aziende, partecipazioni sociali e/o beni mobili anche registrati, di qualsiasi tipo e valore;
- c) contrarre mutui, prestare garanzie reali o personali, di qualsiasi genere e entità;
- d) scindere l'azienda societaria in più rami aventi ciascuno un'organizzazione e sede operativa propria, senza limitazione di numero ed anche in città al di fuori della sede sociale, non escluso l'estero.

Sono inoltre espressamente attribuiti al Consiglio di amministrazione tutti i poteri previsti dall'articolo 2365 secondo comma del codice civile.

Art. 20

Deleghe dei poteri del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli non delegabili per legge, ad uno o più dei suoi membri, nominandoli quindi Amministratori delegati, o ad un Comitato esecutivo.

Il Consiglio può inoltre conferire incarichi speciali a singoli Amministratori fissandone, volta per volta, i poteri.

Il Consiglio può nominare un Direttore generale, determinandone funzioni e poteri, e revocarlo.

Il Consiglio può, se del caso, nominare uno o più Comitati tecnici, composti anche da persone estranee al Consiglio, aventi natura e funzioni consultive, fissandone in ogni caso la durata e le attribuzioni.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio ed al collegio sindacale, con cadenza stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ma che dovrà essere almeno quadrimestrale, sulla loro attività nonché, per quanto connesso alle loro deleghe, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 21

Convocazione, riunione e decisioni del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Esso può essere altresì convocato

da un Vice Presidente nonché, se nominato, dall'Amministratore delegato.

La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio sindacale.

La convocazione è effettuata mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, con qualsiasi mezzo anche di posta elettronica idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. La riunione si svolge nel luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nel territorio dello Stato. Colui che effettua la convocazione provvede affinché a tutti i consiglieri e ai sindaci sia preventivamente fornita adeguata informazione sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

L'espletamento delle suddette formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli Amministratori e Sindaci effettivi, sempreché nessuno di loro si opponga per difetto di informazione sugli argomenti da trattare.

Resta salva la facoltà per il consiglio di amministrazione di stabilire un calendario che disponga le date delle future convocazioni.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da quello più anziano di età tra i due Vice Presidenti ove nominati. E' fatta salva una diversa determinazione dei consiglieri intervenuti all'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito, con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Esso delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 22

Compensi degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute a cagione del proprio ufficio, potrà essere riconosciuto un compenso per l'opera svolta a favore della società, da determinarsi dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

Tale compenso viene determinato ogni anno per l'esercizio successivo.

Agli amministratori viene riconosciuto il diritto a percepire ad avvenuta cessazione dalla carica per scadenza o revoca del mandato un'indennità di fine rapporto. In previsione di ciò è autorizzato l'accantonamento annuale a carico del bilancio della società di una percentuale, da stabilire in sede di assemblea ordinaria, del compenso stabilito ogni anno per gli amministratori evidenziando l'operazione in apposita voce patrimoniale denominata "fondo accantonamento indennità di fine rapporto amministratore".

Art. 23

Rappresentanza e firma sociale

La rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione e, se nominato, al Vice-Presidente, disgiuntamente tra loro per tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

La rappresentanza e la firma sociale spettano altresì al Direttore Generale e agli Amministratori Delegati, se nominati, nell'ambito delle deleghe a loro attribuite.

Il Consiglio, sulla base di procure speciali, può attribuire a dipendenti o terzi la rappresentanza sociale, per singoli atti o per categorie di atti.

PARTE V

COLLEGIO SINDACALE CONTROLLO CONTABILE - BILANCIO

Art. 24

Collegio sindacale

L'amministrazione della Società è controllata da un Collegio Sindacale formato da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, ed iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'assemblea nomina i componenti del collegio sindacale, ne designa il presidente e ne determina i compensi.

Art. 25

Controllo contabile

Il controllo contabile sulla società è affidato al collegio sindacale.

Ai sensi dell'art. 2409 bis c.c., nel caso in cui la società ricorra al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile sarà affidato a un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In tal caso l'assemblea, sentito il collegio sindacale, determinerà il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

Art. 26

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del progetto di bilancio.

Gli utili di ciascun esercizio, risultanti dal bilancio annuale approvato dall'assemblea, vanno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a quando quest'ultima non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il rimanente ai soci, salvo diversa delibera da parte dell'assemblea che approva il bilancio.

Gli amministratori sono autorizzati a devolvere in beneficenza ogni anno fino al 2% (due per cento) del prevedibile utile lordo annuale prima del pagamento delle imposte. Qualora, in sede di redazione del bilancio annuale, l'importo delle erogazioni risulti essere stato maggiore del 2% (due per cento), la differenza sarà recuperata in riduzione delle erogazioni dell'anno successivo. Le somme in questione saranno devolute ad organizzazioni senza scopo di lucro (internazionali e/o nazionali, governative e non, che operino prevalentemente nel settore della ricerca, dell'infanzia, dell'adolescenza e comunque con finalità assistenziali e umanitarie) scelte dallo stesso organo di amministrazione.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci

L'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2393 bis c.c. può essere esercitata dai soci che rappresentano almeno il terzo del capitale sociale.

Art. 28

Scioglimento e liquidazione

Verificatasi una qualsiasi causa di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri, le regole di

funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori e l'indicazione dei liquidatori cui spetta la rappresentanza della società.

Art. 29

Clausola compromissoria Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci oppure tra i soci e la società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno risolte da un arbitro unico nominato, tra esperti di chiara fama, dal Presidente della Camera di Commercio di Pistoia, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della Provincia di Pistoia.

L'arbitro così nominato dovrà comunicare la sua accettazione entro trenta giorni dalla nomina e dovrà decidere la controversia entro i centottanta seguenti, salvo il diritto per le parti che si accordino per una proroga di pari termine.

L'arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto, e determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti, tenendo comunque conto del principio della soccombenza.

Saranno altresì soggette alla sopraesposta disciplina le controversie promosse da amministratori, sindaci, liquidatori e revisore contabile ovvero quelle promosse nei loro confronti dalla società o dai soci, che abbiano ad oggetto diritti disponibili comunque relativi al rapporto sociale od agli incarichi loro conferiti.

Art. 30

Norma di rinvio

Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

Firmato in originale;

Claudio Tosi;

Ardia Marco;

Marzio Masciarelli;

Brusini Pasquale;

Matteo Arcangeli;

Lupoli Francesco;

Nicola Ottavi Notaio